



CIRCOLARE N.100

4 dicembre 2012

**ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
IL GOVERNO ADOTTA DUE PESI E DUE MISURE**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Circolare n. 48

7 2 NOV. 2012

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Prefetto Carlo De Stefano	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Dott. Giovanni Ferrara	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Prof. Saverio Rupertò	SEDE
ALL'UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI	SEDE
AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	SEDE
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	SEDE
AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	SEDE
AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	SEDE
ALL'UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET ED ANTISURA	SEDE
ALL'UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO	ROMA
ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE	ROMA
ALL' AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA	ROMA
ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 – illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2 e dell'articolo 12, comma 10, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con la Sentenza in oggetto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni introdotte dal decreto legge n. 78/2010 convertito con modifiche dalla legge 122/2010:

- articolo 9, comma 2, con il quale sono state introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le decurtazioni del 5 e del 10 per cento sui trattamenti economici che superano, rispettivamente, gli importi di 90.000,00 euro e 150.000,00 euro annui lordi;
- articolo 12, comma 10, con il quale è stato disposto che, per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui all'articolo 2120 del codice civile. Tale norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non esclude, a carico del dipendente, la ritenuta pari al 2,50%, da calcolarsi sull'80% della retribuzione ex art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).

Con riguardo, agli aspetti concernenti l'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2010, da notizie acquisite per le vie brevi, il Ministero dell'Economia e Finanze, attraverso il sistema informativo delegato all'emissione dei cedolini stipendiali, dovrebbe provvedere ad interrompere la ritenuta in argomento dalla mensilità di novembre 2012, mentre, per quanto concernente la restituzione delle somme trattenute a tale titolo, dal 1° gennaio 2011 al 31 ottobre



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

2012, saranno forniti chiarimenti non appena perverranno ulteriori comunicazioni dai competenti organi.

Con riguardo, invece, alla questione relativa all'incostituzionalità della ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione, si informa che con decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185 recante "Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici" è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'articolo 12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010, che aveva previsto per i dipendenti pubblici la sostituzione del trattamento di fine servizio (TFS) con il trattamento di fine rapporto (TFR).

A seguito di tale intervento normativo, vengono ripristinati, a decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2011, il trattamento di fine servizio (TFS) e conseguentemente torna nuovamente in vigore la trattenuta, a carico del dipendente, del 2,50% della base contributiva della buonuscita (80% della retribuzione di cui all'art. 37, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032)

IL CAPO DIPARTIMENTO
Lamorgese